



CASARANO



COLLEPASSO



MATINO



PARABITA



RUFFANO



SUPERSANO



TAURISANO



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
di CASARANO

REGOLAMENTO UNICO PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

INDICE

INDICE	2
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 3 - GESTIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA (ART. 125 D.LGS. 163/2006)	4
ART.4 - PROCEDURE ORDINARIE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI E FORNITURE	5
ART.5 - CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO	5
ART.6 - SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO	6
ART.7 - RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE	6
ART.8 - RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE	7
ART.9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
ART.10 - CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE	8
ART.11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA	8
ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	8
ART.13 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	12
ART. 14 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI	13
ART. 15 - NORMA DI RINVIO	13
ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE	13

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:

- **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 4 del 18.01.2007 di attuazione della L.R. n. 19/2006, di seguito denominato Regolamento Regionale Attuativo.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico attinente le materie oggetto del presente Regolamento, è individuata nel Responsabile dell'Ufficio competente la figura del Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento.

3. In particolari casi, quali quelli previsti al 7° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, possono essere affidati, con le procedure di affidamento di incarichi di servizi previste nel presente Regolamento, incarichi di supporto tecnico specialistico alla attività del Responsabile del procedimento.

4. Su ogni atto inerente i bandi o avvisi di indizione di gare per l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento deve essere indicato il nominativo del Responsabile del procedimento.

ART. 3 - GESTIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA (Art. 125 D.Lgs. 163/2006)

1. Le forniture e i servizi in economia di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, sono ammessi per importi inferiori a 211.000 (duecentoundicimila) euro, con esclusione dell'I.V.A.

2. Le forniture e i servizi in economia possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta, con la quale le forniture e i servizi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario, che è una procedura negoziata in cui la gestione delle forniture e dei servizi avvengono mediante affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Nella procedura del cottimo fiduciario la consultazione degli operatori economici avviene mediante l'invio di una lettera di invito che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l'oggetto della prestazione;
- B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- D. le modalità ed i tempi di pagamento;
- E. le eventuali garanzie richieste;
- F. le eventuali penalità;
- G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- H. il prezzo a base d'asta, per la cui determinazione il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta;
- I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti B, C, D, E, F, G, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

4. Per la procedura del cottimo fiduciario possono essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on-line).

5. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Agli elenchi degli operatori economici, di cui al comma precedente, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito dagli artt. 28, 29, 30 e 37 del Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 19/2006.

6. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

7. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

8. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

ART.4 - PROCEDURE ORDINARIE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DI SERVIZI E FORNITURE

L’Ambito Territoriale di Casarano, per procedere, in via ordinaria, all’affidamento delle forniture e dei servizi sociali, potrà ricorrere alle seguenti procedure, regolate secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006.

- **procedura aperta**, in cui ogni soggetto terzo interessato partecipa al bando presentando la propria offerta (Art.55- c. 5 - D.Lgs. 163/2006);
- **procedura ristretta**, alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare offerta solo quelli invitati dalla stazione appaltante (Art. 55- c. 6 - D.Lgs. 163/2006).
Tale procedura si applica preferibilmente per le procedure di affidamento con il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa;
- **procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara**: tale procedura è espletata esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 56 del D. Lgs. 163/2006;
- **procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara**: tale procedura è espletata esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 57 del D. Lgs. 163/2006.

ART.5 - CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l’espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, alla razionalità economica della gestione con i conseguenti

effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e alla realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di servizi, di pubbliche forniture di beni e lavori di installazione delle forniture, si osserveranno le disposizioni del D. Lgs. 12.04.06 n. 163.

ART.6 - SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, possono svolgere esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine, potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nell'art. 21 del Regolamento Regionale attuativo.

5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, ex art. 55 della l.r. n.19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART.7 - RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

Nel rapporto con i soggetti del Terzo Settore **che presentano organizzazione di impresa**, e i soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** dei servizi sociali. In tal caso, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di

specifici requisiti di qualità, si ricorre alle forme di aggiudicazione di cui al precedente art. 4 che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ART.8 - RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

Nel rapporto tra l'Ambito e i soggetti del Terzo Settore che **non presentano organizzazione di impresa** (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art. 6, 4° comma, del presente regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, stipulata in conformità a quanto previsto dall'art. 21, commi 3 e 4, e dall'art. 25 del Regolamento Attuativo.

2. L'Ambito, a mezzo di avviso pubblico, individua i soggetti con cui stipulare la convenzione e indica il termine di presentazione delle candidature, specificando:

- i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi;
- le modalità di svolgimento di dette prestazioni;
- i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse;
- le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate;
- le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART.9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio e da idonea garanzia bancaria, fideiussione o altre garanzie personali, da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- d) Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;
- e) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali;
- g) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
- h) Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara;
- i) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di avvio della procedura di affidamento;

2. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ad eccezione dei requisiti di cui ai punti d) e h) che possono essere documentati solo dal soggetto capofila.

ART.10 - CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, **in ogni caso**, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa (D. Lgs. n.163/2006, art.83).

2. Ai sensi dell'art.55, della L.R. n.19/2006, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio non superiore al 30% del punteggio totale. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata si adotta la seguente formula di calcolo:

$$P = \frac{O_{min} \times P_{max}}{O}$$

- Ove: **P** rappresenta il punteggio da attribuire alle singole offerte;
P_{max} rappresenta il punteggio massimo attribuibile al parametro del prezzo offerto, che, comunque, non potrà superare il 30% del punteggio totale attribuibile all'offerta;
O_{min} rappresenta il valore dell'offerta minima presentata;
O rappresenta il valore della singola offerta considerata.

ART.11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a **base d'asta**, il Responsabile del procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio.

2. Il Responsabile del procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, al quale dovrà essere garantita stabilità occupazionale per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dovrà fare riferimento **esclusivo** ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART.12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 23, 2° comma, del Regolamento Regionale attuativo, per la valutazione delle offerte presentate si utilizzano i seguenti parametri:

- Qualità organizzativa dell'impresa
 - Qualità del servizio
 - Qualità economica
 - Possesso certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti della ATI proponente
- Prezzo: **max punti 30.**

ART. 13 CONCESSIONE DI SERVIZIO

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ambito, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente.

4. Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 19/06 e s.m.i., ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, come indicati all'art. 5 comma 2, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- e) presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;

- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

5. Per la individuazione del soggetto concessionario, l'Ambito utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 4 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.

Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, l'Ambito utilizza le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

ART. 14

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

1. Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati:

- a) strutture e servizi pubblici;
- b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
- c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 16 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.

3. L'accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell'Ambito Territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- partecipare all'istruttoria pubblica;
- entrare nell'elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l'Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto.

L'accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetti terzi.

ART. 15

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 15, comma 2 del presente regolamento, dall'Ambito, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto dall'art. 53 della L.R. 19/2006;
- b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento; tale criterio non si applica per le strutture e i
- c) servizi introdotti per la prima volta dalla L.R. 19/2006, ovvero nel caso in cui gli stessi servizi risultavano assenti nell'Ambito;
- d) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- e) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;
- f) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

- a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;
- b) adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;
- c) presenza operativa all'interno dell'impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di
- d) studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- e) posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci,
- f) dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;
- g) posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
- h) turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell'ultimo triennio da attestare;
- i) definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della
- j) qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione; definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante
- k) l'adozione della cartella-utente.

3. L'Ambito, nell'attivare le procedure di accreditamento, può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente l'accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ART. 16

PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare all'Ambito Territoriale competente, e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento regionale.

La procedura è conclusa con provvedimento dell'Ambito nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

In sede di prima applicazione, l'Ambito pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accreditamento. L'istanza è presentata dal soggetto interessato per ciascuna struttura della cui gestione risulta titolare, e per ciascuna tipologia di servizio erogato all'interno dell'Ambito territoriale in cui ricade la sede operativa del soggetto stesso.

2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente.

3. L'Ambito territoriale trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 54 della legge regionale e all'art. 31 del Regolamento Regionale n. 4/2007.

4. L'Ambito territoriale, con una cadenza almeno triennale e secondo le modalità che avrà definito con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, svolge la verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento e ne comunica l'esito al competente Settore della Regione Puglia. La sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.

5. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dall'Ambito, a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all'art. 16.

6. Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, l'Ambito territoriale competente per l'accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche.

7. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento.

8. L'Ambito Territoriale trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

9. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.

ART.17 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di **tutela prioritaria** dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, anche su richiesta dei cittadini utenti, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale.

2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno, le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART. 18 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, si farà ricorso agli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale, ed approvato dal Consiglio Comunale del Comune capofila, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera del Comune Capofila.